

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
"A. CARDARELLI"  
Via A. Cardarelli, 9 80131 NAPOLI

=====

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

=====

A.O.R.N. "A. Cardarelli"  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Prot. n. 1995 del 19-5-2020

Ai Dipendenti tutti  
Al Servizio di Sorveglianza Sanitaria  
Alla UOC Gestione Risorse Umane

Oggetto: Permesso per emergenza rischio Covid-19 .

Questa Azienda con note prot. n°1356/dg del 09.03.2020, prot.n.2384/dg del 17.04.2020 e prot.n.2610 del 29.04.2020 ha autorizzato l'astensione dall'attività lavorativa dei dipendenti esposti a rischio contagio da Covid 19 in ottemperanza ai DPCM e alle Ordinanze del Presidente della Regione Campania finalizzate alla gestione e contenimento della diffusione del predetto virus **fino al 17.5.2020**.

Si richiamano in merito la disposizione di cui all'art.26 della Legge n.27 del 24.4.2020 e le circolari e documenti che contengono indicazioni utili per valutare il rientro in sicurezza dei lavoratori attualmente assenti in cd. "permesso per emergenza rischio Covid 19" :

- ✓ L'art. 26 della legge 24 aprile 2020, n. 27, recante: «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi*, ha stabilito che: **"Fino al 30 aprile 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi."**
- ✓ La Circolare della Presidenza del Consiglio, recante: "Applicazione articolo 26 Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 – Cura Italia".

Mario

- ✓ L'Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020: *“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro;*
- ✓ Il *“Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”* - INAIL Aprile 2020- che precisa che il medico competente va a rivestire un ruolo centrale soprattutto per l'identificazione dei soggetti suscettibili e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2;
- ✓ La Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, recante: *“Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.”*

Pertanto questa Direzione Strategica, valutata la richiamata normativa e considerata la *cd. Fase 2* volta alla ripresa delle attività, al fine di garantire sia il rientro in servizio dei dipendenti in piena sicurezza nel rispetto delle prescrizioni previste in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi della legge n. 81/2008 sia, contestualmente, la funzionalità organizzativa, tenuto conto altresì della possibilità per i lavoratori di usufruire, qualora la specificità delle prestazioni lo consentano, della diversa modalità lavorativa *cd. lavoro agile*”

### DISPONE

che il Servizio di Sorveglianza Sanitaria, cui la presente è altresì diretta, in riferimento alle patologie certificate dai dipendenti attualmente in assenza per emergenza esprima il relativo giudizio di idoneità al servizio sulla base di quanto previsto dal nuovo documento (DUVRI) elaborato dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione che ha riclassificato le aree in basso, medie ed alto rischio COVID. Qualora il giudizio sia di inidoneità alla ripresa lavorativa il dipendente sarà collocato in malattia d'ufficio sino a diversa “ rivalutazione” da parte del medico competente.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Avv. Maria Maiorano



IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Giuseppe Russo



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Giuseppe Longo

